Linee Guida Riconoscimento crediti

Corso di Studio Magistrale in Psicologia

La valutazione delle attività formative pregresse è effettuata da apposita Commissione Riconoscimento Crediti (d'ora in avanti Commissione).

Gli esiti di tale valutazione vengono deliberati in sede di Consiglio del Corso di Studio (CdS) Magistrale in Psicologia.

Attività formative pregresse riconoscibili

È possibile chiedere il riconoscimento delle attività formative pregresse svolte nell'ambito di Corsi di studio di 2° livello e in particolare:

a) a seguito di rinuncia o decadenza della precedente carriera;
b) a seguito di trasferimento/passaggio da altro Ateneo/corso di studio;
c) per titolo già conseguito, anche all'estero;
d) in regime di contemporanea iscrizione ex L. 33/2022;
e) esami sostenuti come corsi singoli;
f) in caso di cambio curriculum/ordinamento.

È inoltre possibile chiedere il riconoscimento – esclusivamente per l'esame di lingua inglese – di certificazioni linguistiche di livello B2 o superiore rilasciate da Ente accreditato sulla *Piattaforma Enti Certificatori Lingue Straniere* ministeriale da non più di 3 anni rispetto all'A.A. di richiesta di riconoscimento..

Criteri di riconoscimento

- Le attività formative pregresse vengono riconosciute per quelle previste dal piano di studi del CdS in Psicologia della coorte di ammissione.

- Gli esami di ambito psicologico – di Settore Scientifico-Disciplinare (SSD) PSIC (ex M-PSI) – possono essere riconosciuti da attività formative pregresse svolte nell'ambito di corsi di laurea magistrale di classe LM-51. Qualora tali esami siano stati sostenuti in corsi di laurea magistrale di altre classi, la Commissione valuterà la possibilità di effettuarne il riconoscimento sulla base dei relativi programmi di studio.

- Gli esami di ambito non psicologico – di SSD non PSIC (ex M-PSI) – potranno essere riconosciuti da attività formative svolte nell'ambito di corsi di 2° livello, a prescindere dalla classe di afferenza.

- Per il riconoscimento viene considerata la corrispondenza dei Settori Scientifico-Disciplinari o, in alternativa, l'equivalenza dei contenuti, qualora desumibile dai programmi o dalla denominazione degli esami.

- In assenza di sostanziale corrispondenza, le attività formative pregresse potranno essere riconosciute come esami a scelta (TAF D), purché coerenti con il progetto formativo del Corso di Studio.

- Non potranno essere riconosciute attività formative pregresse svolte da più di 10 anni accademici rispetto a quello in cui viene effettuata la richiesta di riconoscimento crediti.

- Non potranno essere valutate attività formative pregresse che siano già "riconosciute" o "convalidate"; in tal caso è necessario presentare la documentazione relativa all'attività sostenuta originariamente.

- Il riconoscimento comporta l'attribuzione del voto e del numero di Crediti Formativi Universitari (CFU) dell'attività formativa pregressa (o di parte dell'attività formativa pregressa valutata idonea per il riconoscimento).

- Qualora il numero di CFU sia inferiore rispetto a quello previsto per il rispettivo esame del CdS in Psicologia, sarà necessario sostenere un'integrazione pari al numero di CFU residui. Qualora, invece, il numero di CFU dell'attività formativa pregressa sia superiore rispetto a quello previsto per il rispettivo esame del CdS in Psicologia, non verranno riconosciuti CFU in eccedenza (nemmeno come CFU "fuori piano").

- Qualora due o più attività formative pregresse concorrano al riconoscimento di un unico esame, verrà attribuito il voto risultante dalla media ponderata delle votazioni delle stesse.

I suddetti criteri si applicano anche in caso di "Valutazione preventiva della carriera pregressa", come disciplinata dai vigenti *Manifesto degli Studi* e *Regolamento Tasse e Contributi Universitari*.

Riconoscimento Tirocinio Pratico-Valutativo

Il Tirocinio Pratico-Valutativo (TPV) può essere riconosciuto – anche solo parzialmente – esclusivamente nel caso in cui sia stato già svolto in un altro corso di studio LM-51 di ordinamento abilitante (ex L. 163/2021 e D.I. 654/2022). L'attività di TPV dev'essere certificata per il corrispondente numero di CFU nel *curriculum* del corso di provenienza.

Ammissione al 2° anno

In caso venga riconosciuto un numero di CFU pari o superiore a 40, l'interessato/a verrà ammesso/a al 2° anno di corso (con assegnazione del piano di studio della relativa coorte di riferimento). Lo/La studente/essa potrà quindi sostenere tutte le attività formative residue del proprio piano di studio sia del 1° sia del 2° anno, nel rispetto della programmazione didattica di quest'ultimo.

Valutazione dei titoli esteri

Per il riconoscimento dei titoli esteri, in considerazione delle differenze tra i sistemi di istruzione superiore di riferimento, la Commissione esprime il proprio giudizio effettuando una valutazione degli elementi sostanziali della qualifica.

A tal fine, la Commissione si riserva di chiedere tutta la documentazione necessaria per tale valutazione, compresi programmi, traduzioni ed eventuali ulteriori certificazioni da parte dell'Istituzione estera di rilascio del titolo o altro Ente.

La documentazione accademica del titolo estero dovrà essere in linea con gli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente normativa.

Modalità e termini della richiesta

La richiesta di riconoscimento crediti dev'essere inoltrata alla Segreteria Studenti via e-mail all'indirizzo segr.psicologia@unich.it o ateneo@pec.unich.it nel rispetto delle modalità previste dal vigente *Manifesto degli Studi* e effettuando il versamento del contributo previsto dal vigente *Regolamento Tasse e Contributi Universitari*.

La richiesta dovrà essere corredata della documentazione prevista nella preposta modulistica, reperibile sul Portale di Ateneo. In ogni caso la Commissione si riserva di richiedere – per tramite della Segreteria Studenti – tutta la documentazione necessaria per le proprie valutazioni, compresi i programmi di studio.

Solo nel caso di trasferimenti/passaggi da altro Ateneo/corsi di studio, la valutazione delle attività formative pregresse è effettuata dalla Commissione sulla base del foglio di congedo trasmesso alla Segreteria Studenti, senza necessità di presentare apposita istanza.

Il termine per la presentazione della richiesta di riconoscimento crediti per ciascun A.A. è il 31 gennaio (esempio: la richiesta di riconoscimento per l'A.A. 2025/2026 dev'essere presentata entro e non oltre il 31 gennaio 2026). Solo per le certificazioni linguistiche, è possibile presentare la richiesta di riconoscimento entro il 31 luglio di ciascun A.A.

Per presentare richiesta di riconoscimento è necessario essere in regola con l'iscrizione all'A.A. di riferimento.

Fino alla comunicazione degli esiti della valutazione della Commissione, non è possibile compiere atti di carriera.

Esiti della valutazione

La Segreteria Studenti trasmette all'interessato/a apposita griglia recante il dettaglio delle valutazioni effettuate dalla Commissione e in particolare:

- gli esami riconosciuti, comprensivi di votazione o giudizio e del numero di CFU;
- eventuali integrazioni da sostenere;
- anno di corso di ammissione.

La griglia viene trasmessa via e-mail esclusivamente all'indirizzo di posta istituzionale nome.cognome@studenti.unich.it. In assenza di controdeduzioni – da inviare entro e non oltre 30 giorni solari dalla trasmissione – i contenuti della delibera si intendono accettati senza ulteriori riserve.

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti Linee Guida, vale il giudizio espresso caso per caso dalla Commissione.